

OGGETTO: DICHIARAZIONE DA COMPILARE ON LINE ENTRO IL 31 MAGGIO P.V.

- Evento Vi ricordiamo che entro il 31 maggio p.v. i possessori di:
apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg (da nuova normativa bisogna calcolare il GWP corrispondente al refrigerante) o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie
- **refrigerazione;**
 - **condizionamento dell'aria;**
 - **pompe di calore;**
 - **sistemi di protezione antincendio.**

DEVONO

compilare la dichiarazione FGAS (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 43/2012) riferita ai dati dell'anno 2015.

I dati delle apparecchiature di cui sopra sono **da inserire on line** collegandosi alla pagina <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>
già attiva

- Manutenzione **MANUTENZIONI PERIODICHE.** Inoltre, per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto devono essere eseguite da personale delle manutenzioni periodiche. Le scadenze previste sono le seguenti:
almeno una volta all'anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas; (calcolare il GWP)
almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti 30 o più kg di F-gas; (calcolare il GWP)
almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas. (calcolare il GWP)

Quantità F-Gas	Frequenza controlli	
	Senza sistema di rilevamento perdite	Con sistema di rilevamento perdite
Tra 5 e 50 tonnellate di CO ₂ equivalente	12 mesi	24 mesi
Tra 50 e 500 tonnellate di CO ₂ equivalente	6 mesi	12 mesi
Più di 500 tonnellate di CO ₂ equivalente	3 mesi	6 mesi

Frequenza controlli >5

IMPORTANTE:

Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti **meno di 3 kg** di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti **meno di 6 kg** di gas fluorurati a effetto serra, **non sono soggette a controlli delle perdite.**

- Le sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la **sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro** nei confronti dell'operatore che: non provvede ad inviare, **entro il 31 maggio di ogni anno**, al Ministero dell'Ambiente, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell'ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le

informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell'anno precedente; trasmetta al Ministero, per il tramite dell'ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta; utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell'Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Riferimenti normativi

- Regolamento dell'Unione Europea n° 517/2014 che ridefinisce il quadro normativo sui gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica dal 1 gennaio 2015
- DPR 43/2012

Per ulteriori informazioni in merito contattateci al formazione@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti